



Regione Calabria
Dipartimento Politiche dell'Ambiente
Settore 3- Servizio 7

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0334306 del 24/10/2014



CALABRIA MACERI E SERVIZI SPA
C. da Lecco Via Marco Polo snc
87036 RENDE (CS)

e p.c.
ENTI COMPETENTI
CINDIRIZZI ALLEGATI IN CALCE)

Oggetto: Modifica sostanziale impianto sito in C. da Lecco, Via Marco Polo, del Comune di Rende - AIA DDG n. 5441 del 7/05/2014 - Adeguamento Autorizzazione ai sensi del D.gs 46/2014.

Con riferimento all'AIA in oggetto - anche a riscontro della nota prot. 1850/2014, assunta al prot. 231990 del 17/07/2014 con la quale Codesta ditta ha prodotto appendice integrativa della garanzia finanziaria - si rappresenta quanto segue.

Premesso che

- In data 27/03/2014 è stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (di seguito D.Lgs. 46/2014) recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.lgs. 46/2014 ha apportato numerose e significative modifiche al D. lgs. 152/2006 T.U.A., riscrivendo sostanzialmente il Titolo III bis della Parte II che disciplina l'autorizzazione integrata ambientale;
- il "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC", previsto dall'art. 29 quinquies del D. lgs 152/2006 - come modificato dal D. lgs 46/2014 - istituito presso il MATTM, ha stabilito che i provvedimenti emanati successivamente al 11 aprile 2014 devono tutti fare riferimento alla nuova disciplina;

PRESO ATTO che il provvedimento autorizzatorio in parola, benché il relativo procedimento si sia concluso prima dell'entrata in vigore del D. lgs 46/2014, risulta emanato dopo l'11.04.2014 e che, pertanto, è necessario che lo stesso sia adeguato alla nuova disciplina.

TENUTO CONTO che, in merito a tale adeguamento, è opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 7, punto 2, lett. m del D. lgs 46/2014 sulla "relazione di riferimento", la cui presentazione "prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata", è a cura del gestore;

RILEVATO che ai sensi della nuova disciplina, per le installazioni già autorizzate AIA, è previsto che le garanzie finanziarie previste all'art. 29 sexies, comma 9 - septies del D. Lgs. 152/06, siano prorogate fino alla nuova validità dell'autorizzazione;

DATO ATTO che, secondo le indicazioni del "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" la presentazione della relazione di riferimento è subordinata all'emanazione delle linee guida da parte del MATTM mediante decreto, per la definizione in maniera uniforme dei relativi contenuti e modalità;

VISTO che l'art 29 sexies, punto 9-septies del D. lgs 152/2006 - per come modificato dall'art. 7 comma 5, d.lgs. n. 46 del 2014, prevede che le garanzie finanziarie siano prestate in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente "entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione"

TENUTO CONTO dell'orientamento assunto da altre regioni (vedasi Circolare Regione Lombardia n. 6/2014) con riferimento all'adeguamento delle polizze già in atto;

LETTA l'appendice integrativa della garanzia finanziaria prodotta da Codesta società e considerato quanto comunicato in ordine alla relativa scadenza.

^^^^^^

Tutto quanto sopra esposto - ad integrazione e modifica di alcune previsioni contenute nel DDG n. 5441/2014 - si comunica che:

- 1) L'AIA in parola sarà sottoposta a riesame in via ordinaria (considerati 12 anni dal rilascio dell'AIA, in quanto l'impianto è certificato ISO 14001).
- 2) Il gestore dovrà presentare richiesta di riesame nei termini di cui all'art. 29octies, punto 3 lett. b, ed in caso di inosservanza l'autorizzazione s'intende scaduta (per come disposto dall'art 29octies punto 5, co. 2° del D. lgs 152/2006 aggiornato).
- 3) In caso di pubblicazione delle nuove BAT di cui all'art 29octies sopraindicato, l'AIA di cui al DDG n. 17770/2008 sarà sottoposta a riesame nei quattro anni successivi dalla pubblicazione medesima e ciò a prescindere dal termine previsto per il riesame ordinario;
- 4) E' fatta sempre salva la possibilità per il gestore di presentare domanda di riesame, il cui procedimento sarà condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater;
- 5) Ai sensi dell'art29octies punto 4 D lgs 152/2006 (come modificato dal D. lgs 46/2014) il riesame è, inoltre, disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
 - c) *"a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;*
 - d) *le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;*
 - e) *a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;*
 - f) *sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;* g) *una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";*
- 6) **Codesta società, se tenuta, dovrà presentare - a valle dell'emanazione del Decreto ministeriale (che ne definirà i contenuti) nelle modalità e nei termini ivi indicati o, in difetto, su richiesta della scrivente Autorità competente - la "Relazione di Riferimento" prevista all'art. 7, punto 2, lett. m del D. lgs n. 46/2014;**
- 7) **il Gestore deve adeguare la garanzia finanziaria in questione alla durata *ex lege*, stabilita per l'AIA dal D. lgs 46/2014 e precisata al punto 1 della presente nota, entro il termine di scadenza della polizza in vigore - ossia 4.02.2015 - e tenuto conto degli ulteriori adeguamenti, che dovessero essere necessari agli esiti dei lavori dei gruppi tematici costituiti per l'applicazione del D. lgs n. 46/2014 presso il Ministero (MATM), richiamati dalla suindicata normativa.**
- 8) Sono fatti salvi tutti gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D. lgs. 46/2014 che verranno richiesti anche in seguito della presente nota.

Fino all'adozione del prossimo decreto, che avverrà in occasione del primo riesame ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies e 29-nonies del D.Lgs 152/2006 (modificati dal D. lgs 46/2014) sarà cura di Codesta società conservare la presente nota, unitamente al decreto autorizzativo – DDG n. 5441 del 7.05.2014, di cui la presente costituisce prosecuzione ed integrazione, anche al fine di eventuali verifiche/controlli.

Il Dirigente di Servizio
Ing. Gabriele Alitto

Il Dirigente di Settore
Arch. Orsola Refino

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Bruno Gualtieri

